


ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



**CONAI**

## Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI

### CAPITOLO 1 – I SOGGETTI

**ANCI**, sistema di rappresentanza dei Comuni, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni

e

**CONAI**, consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi ai sensi dell'articolo 224 del D.lgs. 152/2006 per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata

#### **d'ora in poi per brevità "LE PARTI"**

Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, hanno sottoscritto in data 8 luglio 1999 l'Accordo di Programma Quadro su base nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, scaduto il 31 dicembre 2003 e rinnovato il 14 dicembre 2004 fino al 31 dicembre 2008 ed il 23 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2013, prorogato fino al 31 marzo 2014. Tale Accordo stabilisce:

- l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
- gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle PARTI contraenti;
- le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

Tale Accordo:

- ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio;
- ha contribuito a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;
- ha costituito un punto di riferimento certo per i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sussidiario alla valorizzazione dei materiali sui mercati di riferimento;
- ha stimolato l'impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell'adeguare i servizi ai più elevati standard qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema CONAI, consentendo il raggiungimento su scala nazionale di risultati significativi.



# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 2 - I PRINCIPI

Premesso che, la Comunità Europea definisce gli obiettivi strategici per l'uso razionale delle risorse e considerato che una priorità per l'Europa è la gestione dei rifiuti, quale strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, vista la scarsa disponibilità di risorse naturali, il presente Accordo Quadro risulta pienamente coerente con le più recenti deliberazioni della Comunità Europea, in materia di rifiuti.

I principi ispiratori dell'Accordo:

- Garanzia del riconoscimento dei corrispettivi per la sostanziale copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari ove previsto negli allegati tecnici;

Garanzia di trasparenza anche tramite il coordinamento e il monitoraggio dei comitati costituiti pariteticamente dalle PARTI anche in relazione ai progetti territoriali.

E i principi che lo guidano:

- sussidiarietà dell'Accordo quadro rispetto alla valorizzazione sui mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata;
- rispetto delle autonomie delle PARTI con conseguente esclusione dai contenuti del presente Accordo di quanto attiene, ai sensi delle disposizioni di legge, alla specifica competenza di ciascuna di esse;
- qualità delle raccolte compatibile con il successivo avvio a riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell'obiettivo di effettivo avvio a riciclo dei materiali;
- sostegno al miglioramento e all'omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale.

Allo stesso tempo LE PARTI intendono rafforzare e introdurre gli ulteriori seguenti principi:

- Valorizzazione di modalità di gestione locali particolarmente efficaci ed efficienti al fine di individuare modelli replicabili sull'intero territorio nazionale;
- Incidere maggiormente sui concetti di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio anche verificando il bilancio di materia in ingresso ed in uscita dagli impianti;

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

- Incentivare il concetto di prossimità degli impianti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio finalizzati al riciclo, alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci, nel rispetto della Direttiva CE 98/08;
- Oggettività, trasparenza e imparzialità nelle operazioni di verifica della qualità;
- La verifica e il controllo in materia di tracciabilità dei rifiuti da parte degli Enti locali;
- Promuovere l'uso razionale delle risorse, non riconoscendo contributi ad impianti di smaltimento (incenerimento senza recupero energetico e discariche);
- Promuovere l'utilizzo di eco-design sui prodotti e l'immissione sul mercato di prodotti riciclabili.



# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 3 – GLI ASPETTI NORMATIVI

LE PARTI, visti:

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che recepisce le Direttive 91/156/CEE e 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE così come modificata dalla Direttiva 2013/2/UE;

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 che vuole un'Europa Efficiente nell'impiego delle risorse(2011/2068 -[INI]);

Il progetto di parere del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, 3-4 luglio 2013, che pone come obiettivo "il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione Europea in materia di rifiuti";

Preso atto anche dei documenti di indirizzo di ANCI e CONAI.

intendono qui richiamare:

- che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle citate direttive ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 217 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché di adempiere agli obblighi di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;
- che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- che, ai sensi dell'articolo 222 dello stesso Decreto legislativo, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;

- che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, devono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- che, ai sensi dell'articolo 223, comma 3, del richiamato Decreto legislativo, i Consorzi di filiera sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria attraverso i contributi dei consorziati, i versamenti effettuati dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, i proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ripresi, raccolti o ritirati, nonché altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi;
- che, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata;
- che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del predetto Decreto legislativo, il CONAI può stipulare con l'ANCI un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;
- che CONAI si impegna a valutare a partire dal 1° gennaio 2015 una rimodulazione del CAC, che tenga conto anche dell'effettivo impatto ambientale degli imballaggi;
- che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individua linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;
- che all'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ciò anche dopo la sottoscrizione dello stesso;
- che i Comuni nella gestione dei rifiuti di imballaggio:
  - attuano le iniziative volte ad assicurare che la gestione dei rifiuti sia svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto disposto dall'articolo 178 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla direttiva europea di settore ed inoltre in

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

ottemperanza alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto legislativo n. 33/2013;

- nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, adottano misure volte a garantire il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di discostarsi da tale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- sono tenuti a realizzare altresì entro il 2015, ai sensi dell'articolo 181 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottare le misure necessarie per conseguire entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine pari ad almeno il 50% in termini di peso, tenendo conto che ai sensi della direttiva 98/2008 la raccolta differenziata viene istituita ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico;
- ritengono, ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata, che debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta, salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, ciò in coerenza con il principio di prossimità di cui all'art. 181 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Strategia comune europea su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra (cd. Pacchetto 20-20-20) nonché per il rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto dei Sindaci;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, secondo le percentuali minime ivi indicate;
- organizzano il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 4 – I CONDIVISO

LE PARTI condividono inoltre:

- la necessità dell'impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata anche in considerazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti di cui al Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'opportunità di promuovere iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di sostenibilità in contesti territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- l'opportunità, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che si diffonda l'operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o di altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 di detto Decreto legislativo ;
- che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dei precedenti Accordi Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;
- l'opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:
  - delle funzioni del CONAI, come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - dei compiti della Pubblica Amministrazione, come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%;
  - Del D.M. 10 aprile 2013 che impone come obiettivo per le P.A. il raggiungimento

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

entro il 2014 di un livello di almeno il 50% di appalti verdi sul totale di contratti stipulati

- l'opportunità, in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali, di confermare i meccanismi attuali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la circostanza che il perdurare delle difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato causa seri problemi ai produttori ed utilizzatori di imballaggi e materie prime da imballaggio, agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio;
- l'opportunità di un confronto periodico tra LE PARTI sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- la circostanza che nell'ambito dei principi indicati nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI;

il fatto che i rifiuti di imballaggio ritirati sulla base degli specifici allegati tecnici, unitamente ai rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico e a tutti i rifiuti di imballaggio comunque avviati a riciclo, i cui dati saranno trasmessi al CONAI dagli operatori coinvolti, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero;

- l'opportunità che i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si obblighino a collaborare con CONAI nell'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei dati di riciclaggio e di recupero dei predetti rifiuti di imballaggio;
- l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto Banca dati ANCI CONAI e l'Osservatorio permanente degli Enti locali, affinché continui a raccogliere i dati a livello nazionale (anche avvalendosi delle informazioni fornite periodicamente dalle banche dati istituite a livello Regionale) sulla raccolta differenziata. Tale progetto, a seguito della elaborazione di tutti gli elementi numerici pervenuti, restituirà ai Comuni indicatori/parametri, utili alla determinazione del bilancio ambientale complessivo sulla gestione dei rifiuti urbani e sarà integrato anche da una dettagliata analisi benefici-costi, che permetterà, nel caso vi siano discostamenti di segno negativo, rispetto ai fini prefissati dalla Legge, di calcolare i nuovi obiettivi di riciclo, adeguandoli alla normativa di settore (Direttiva 98/2008 CE, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte IV).

Gli strumenti informatici, in ambiente internet, per la trasmissione dei dati, saranno resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

I soggetti convenzionati, saranno obbligati a trasmettere al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 i dati contenuti nel format, incluso negli Allegati Tecnici di ogni Consorzio di filiera.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati negli allegati "B" e "C" della Convenzione locale tipo (allegato), ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare

Il servizio di gestione della Banca dati sarà affidato dal CONAI mediante gara. A tal fine il CONAI converrà con l'ANCI i criteri e i principi per l'affidamento del servizio, anche ai fini di assicurare la tutela e la riservatezza delle informazioni e dei dati di interesse per i Comuni forniti alla Banca dati, nonché le condizioni di utilizzo del servizio.

### CAPITOLO 5 - GLI IMPEGNI DELLE PARTI E LE MODALITÀ ATTUATIVE

Per tutto quanto precede, LE PARTI sottoscrivono il presente Accordo quadro di programma nazionale, con decorrenza dal 1 aprile 2014 e con scadenza al 31 marzo 2019, secondo gli impegni che seguono.

I Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio.

Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Il CONAI si impegna altresì a corrispondere, tramite i Consorzi di filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento di corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Ogni Comune può chiedere a ciascun Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici. Il Consorzio di filiera formalizza la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione. Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, ferme restando le disposizioni del presente Accordo.

LE PARTI, ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata.

Al fine di agevolare l'omogeneità applicativa della normativa rispetto all'affidamento del servizio, nonché di garantire la corretta applicazione dei termini del presente Accordo è necessario che i bandi e capitolati speciali d'appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente Organo contengano le norme e la disciplina di cui al presente Accordo.

Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, gli allegati tecnici al presente Accordo potranno stabilire modalità gestionali che favoriscano un riconoscimento economico, per le frazioni merceologiche similari, da parte di soggetti terzi. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio;

Inoltre, ANCI e CONAI si impegnano nel corso del periodo regolato dal presente Accordo, a promuovere il passaggio della raccolta dal materiale multipesante (ovvero carta, vetro, plastica e metalli) al multileggero consentendo l'eventuale continuazione della raccolta vetro-metalli, demandando al Comitato di verifica, il controllo annuale sulla progressiva riduzione registrata a livello nazionale. Il Comitato di coordinamento, una volta ricevuti i dati forniti dal Comitato di verifica, dovrà valutare i risultati di breve periodo ed eventualmente proporre alle PARTI eventuali correttivi al fine di raggiungere nel corso del quinquennio l'obiettivo prefissato.

L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto degli obiettivi previsti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici al fine di:

- incentivare gli "Accordi di programma territoriali" che valorizzino, da un lato i sistemi di gestione particolarmente efficienti e che dall'altro, garantiscano un efficace sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e dell'industria del riciclo nelle aree in difficoltà;
- promuovere l'ulteriore sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI**

- stimolare le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'individuazione di "progetti speciali" per sostenere lo sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata finalizzata al riciclo nelle aree in ritardo verrà affidata al Comitato di Coordinamento ANCI – CONAI. La successiva attuazione potrà avvenire solo per quei progetti che risulteranno effettivamente realizzabili e sostenibili nel tempo, che dovranno essere improntati al rispetto di criteri organizzativi e gestionali aventi come obiettivo il miglioramento ed il raggiungimento di elevati standard di raccolta differenziata.

# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 6 - L'OPERATIVITÀ DELL'ACCORDO

LE PARTI, per l'attuazione del presente accordo, stabiliscono altresì la seguente regolamentazione

### GESTIONE DELLE CONVENZIONI

Il Soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito ed operativo, ovvero i Comuni, in forma singola o associata, stipulano direttamente le Convenzioni con i Consorzi di filiera o ne delegano la stipula, con specifico atto, al soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. La delega dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato o subdelegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte nei due periodi che precedono.

Le Convenzioni con i singoli Consorzi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) la loro durata non può essere superiore a quella del presente accordo: l'eventuale inserzione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente Accordo;
- b) le deleghe attualmente in corso di validità, all'entrata in vigore del presente Accordo, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell'allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo;
- c) l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Accordo è contenuta nell'ordine, negli allegati B e C (per il soggetto convenzionato) e nell'allegato D (per il Consorzio convenzionante) della Convenzione locale-tipo (allegato)

Le Convenzioni con i singoli Consorzi di filiera contengono una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI**

Convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Consorzio di filiera di volta in volta interessato con un preavviso di almeno 90 giorni.

L'esercizio della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall'obbligo di trasmettere al Consorzio di filiera interessato i dati relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di imballaggio per tutta la residua durata della Convenzione. L'esercizio della facoltà di recesso, inoltre, non osta ad una successiva sottoscrizione di una nuova Convenzione secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici.

### **CORRISPETTIVI**

Gli allegati tecnici riportano i corrispettivi che CONAI, tramite i Consorzi di filiera, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi. I corrispettivi e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale salvaguardando le caratteristiche qualitative, già in fase di raccolta, che i Comuni e i soggetti gestori dei servizi di raccolta differenziata hanno contribuito in maniera significativa a raggiungere con il precedente periodo di vigenza dell'Accordo e che garantiscono il successivo avvio a riciclo dei materiali economicamente sostenibile, penalizzando i conferimenti con elevati livelli di scarti.

LE PARTI condividono di prevedere, decorsi 30 mesi dal 1 aprile 2014, la facoltà di convenire ad una revisione dei corrispettivi unitari, legata a significative variazioni che dovessero essere intervenute nei "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

In ragione dell'impegno dei comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono quelli indicati in ognuno dei sei Allegati Tecnici, che saranno rivalutati di anno in anno in misura del 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente.

Gli adeguamenti saranno effettuati dal Comitato di Verifica di cui al successivo capitolo "Governance dell'Accordo".

Al fine di monitorare la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, inclusi nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento, le Convenzioni attuative possono comprendere, a livello locale, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da separazione a monte e/o a valle dei detti impianti.

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI**

### **TRASPARENZA DEI FLUSSI E CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELLE RACCOLTE**

La trasparenza dei flussi deve essere garantita lungo tutta la filiera, dalle operazioni di raccolta, all'avvenuta preparazione per il recupero, comprendendo quindi tutte le fasi e le operazioni intermedie. Gli allegati tecnici disciplinano quindi il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata individuando le modalità più opportune utili a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di materiale.

LE PARTI valuteranno inoltre iniziative congiunte per promuovere un sistema impiantistico di preparazione al recupero che abbia caratteristiche di industrializzazione, di innovazione e di prossimità, soprattutto nelle aree con carenze strutturali.

Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività di controllo, anche a sorpresa garantendo comunque la trasparenza, l'oggettività delle analisi e il contraddittorio. Ciò è perseguibile con la garanzia della terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento dei campionamenti e delle analisi e, se esistenti, degli audit di seconda parte, che saranno individuati attraverso criteri di qualificazione condivisi tra LE PARTI. A tale scopo gli allegati tecnici possono prevedere l'istituzione di apposite commissioni paritetiche ANCI – Consorzio di Filiera che individueranno almeno i criteri necessari a fornire le predette garanzie, ivi compresi i requisiti, le incompatibilità i criteri di pubblicizzazione per consentire la massima partecipazione e, laddove esistenti, i piani di audit di seconda parte. Tali commissioni disciplineranno inoltre il periodo transitorio. In mancanza di tali commissioni tale materia sarà disciplinata dal Comitato di Verifica.

LE PARTI condividono che i criteri di individuazione dei soggetti preposti ai campionamenti, analisi e audit di seconda parte devono tenere conto oltre che del possesso dei requisiti tecnici anche della componente economica.

Deve essere garantita ad entrambe LE PARTI l'evidenza di tutti gli elementi dei bilanci di massa periodici delle piattaforme di primo conferimento e delle piattaforme di selezione, ove essi siano previsti.

Deve essere inoltre consentita in caso di difformità di analisi, l'attivazione della procedura del contraddittorio con il soggetto gestore della raccolta. Le modalità di effettuazione dell'attività di controllo pongono particolare attenzione ai casi in cui si verifichi il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati.

Nell'ambito del Comitato di Verifica verranno discussi gli esiti dei controlli, con particolare riferimento a eventuali difformità, e le eventuali azioni correttive delle non conformità qualora rilevate, che potranno costituire elemento di esclusione per eventuali successivi affidamenti.

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI**

### **CAPITOLO 7 – GLI IMPEGNI PER LO SVILUPPO DELLE QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Il presente Accordo è sottoscritto dalle PARTI anche al fine dei seguenti impegni:

Il CONAI, per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, assicura il ritiro e il successivo avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico anche oltre gli obiettivi di legge di cui all'art. 220, comma 1 del sopraccitato decreto legislativo.

Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, LE PARTI si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere il raggiungimento di obiettivi, rese e qualità nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Le linee guida per gli interventi di cui al capoverso che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al capitolo "Governance dell'Accordo" ferme restando la condivisione anche dal punto di vista finanziario dei progetti territoriali, la conformità delle dimensioni territoriali a criteri di ottimizzazione dei costi e il perseguimento di standard omogenei nelle attrezzature e nelle apparecchiature. CONAI destinerà a tali interventi un finanziamento definito dal Comitato di Coordinamento, che potrà essere rivisto annualmente sulla base delle specifiche esigenze.

LE PARTI, concordano di promuovere campagne di comunicazione che devono essere ripetibili e riproducibili da ciascun Comune per garantire uniformità e coerenza della comunicazione a livello nazionale. Potranno, comunque, essere previste su proposta del Comitato di Coordinamento specifiche campagne da attuarsi a livello locale, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio nei Comuni che presentano delle criticità sia a livello di risultati raggiunti che di qualità della raccolta. Le attività di comunicazione, informazione ed educazione sono ispirate ai principi della prevenzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti, della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti di imballaggio prodotti, con particolare riferimento alla qualità dei materiali già in fase di raccolta, e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle PARTI e sono disciplinate da linee guida emanate dal Comitato di Coordinamento che contengono gli indirizzi e i principi

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. A tal fine il CONAI destinerà un finanziamento annuo complessivo fino a due milioni di euro che potrà essere rivisto annualmente sulla base di specifiche esigenze su indicazione del Comitato di Coordinamento. Tale importo si aggiunge alla quota del budget della comunicazione all'uopo destinata da ciascun Consorzio di Filiera.

Le iniziative di comunicazione e di formazione sostenute dovranno comunque prevedere la co-partecipazione dei soggetti beneficiari ai costi di realizzazione.

LE PARTI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo realizzando iniziative di informazione da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali e destinate a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio.

Con cadenza annuale, LE PARTI, si impegnano a pubblicare congiuntamente i risultati in termini di quantità, qualità e ricavi ottenuti dal recupero degli imballaggi.

LE PARTI si impegnano inoltre a promuovere, nel rispetto dei contenuti del presente Accordo, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
- c) promuovere le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mercato e della libera concorrenza;
- d) promuovere, nel rispetto dell'articolo 206 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, opportune azioni di razionalizzazione e di semplificazione, anche avvalendosi di enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati, ed associazioni di categoria mediante accordi, contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali per l'attuazione di specifici piani di settore volti alla riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla produzione di beni con materiali meno inquinanti e comunque riciclabili, all'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione dei rifiuti. Gli accordi ed i contratti di programma potranno stabilire semplificazioni amministrative ma non potranno stabilire deroghe alla normativa comunitaria.

# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 8 – LA GOVERNANCE DELL'ACCORDO

LE PARTI concordano altresì quanto segue

### COMITATO DI COORDINAMENTO

Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio (Comitato di Coordinamento), costituito da sei esperti designati dall'ANCI e sei esperti designati dal CONAI.

In particolare il Comitato di Coordinamento provvederà a:

- a) proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- b) individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione etc.;
- c) formulare, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa e degli obiettivi di riciclo, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
- d) esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;
- e) proporre al CONAI iniziative di formazione in conformità a quanto riportato nel capitolo precedente;
- f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g) valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al capitolo precedente;
- h) approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
- i) istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

- j) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- k) proporre, in relazione all'evolversi del presente accordo, laddove fossero evidenti discrasie o anomalie rispetto all'applicazione dei dettami tecnici dello stesso, e su richiesta di una delle PARTI, correttivi e/o modifiche agli allegati tecnici, in relazione ad appositi incontri tra LE PARTI;
- l) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
- m) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
- n) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica;
- o) approvare, sulla base delle relative istruttorie trasmesse dal Comitato di Verifica, le sanzioni previste dal capitolo "Sanzioni".

Il Comitato di Coordinamento è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato di Coordinamento ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

### COMITATO DI VERIFICA

Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato di Verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

Al Comitato di Verifica spetta:

- a) monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:
  - stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
  - verifica dei dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni e, corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 che, se inadempienti, saranno segnalati al Comitato di Coordinamento, per gli

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

opportuni provvedimenti da adottare.

- b) dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento per i provvedimenti del caso;
- c) valutare l'applicabilità delle sanzioni secondo quanto definito al capitolo "Sanzioni" e trasmettere la relativa istruttoria al Comitato di Coordinamento;
- d) proporre al Comitato di Coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;
- e) ratificare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;
- f) trasmettere al Comitato di Coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;
- g) proporre al Comitato di Coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica.

Il Comitato di Verifica opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI.

Il Comitato di Verifica è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano.

# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI

## CAPITOLO 9 – SANZIONI

LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue.

Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate.

La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell'inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all'avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo "Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata".

La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l'acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell'ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare:

- i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo;
- ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi;
- i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di coordinamento valuterà inoltre l'opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06.

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI**

A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell'inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

### **CAPITOLO 10 - LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Con l'entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici tutte le convenzioni in essere si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro i successivi 30 giorni.

Per le convenzioni stipulate con atto di delega, il rinnovo automatico è subordinato alla conformità di tale atto all'allegato del presente Accordo, ovvero al relativo adeguamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Il Presidente ANCI

Piero Fassino

Il Presidente CONAI

Roberto De Santis

## ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO TECNICO CARTA

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- 1) Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- 2) Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

## ART. 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforma (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo. L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito Internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7) giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:

### OPZIONE 1)

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

OPZIONE 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva



Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- 1) entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
- 2) entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
- 3) entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- 4) entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Al sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;

convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

## ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

### 3.1 - RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso

*[Signature]* *[Signature]*

un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

### 3.2.1 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA DELLE PIATTAFORME

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.

Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.

Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

### 3.2.2 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA E ORGANIZZATA DAL CONVENZIONATO

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

- raccolta multi materiale,
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.),

le parti convengono che al fine del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione 1b, convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento)

*D. S. S. S.*

### 3.2.3 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA DA COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

### 3.3 - DATI E COMUNICAZIONI

#### 3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.

Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difformi (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.

Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo; ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'allegato 2 A e B

*[Handwritten signatures]*

variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

C) Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC/RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.

Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati. COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI-COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

#### ART. 5 – CORRISPETTIVI

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- i. raccolta selettiva;
- ii. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale.
- iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le sole quantità indicate al precedente punto (ii) ed evidenziate tramite il documento di

*[Handwritten signatures]*

trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di 13 €/t.

Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di 33 €/t nel 2014, 32 €/t nel 2015, 31 €/t nel 2016, 30 €/t dal 2017, il corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

#### ART. 6 - STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellululosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

#### ART. 7 - FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati congruati periodici.

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web".

#### ART. 8 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni servizi e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di

*Rossi* *Dyner* *Cap...*

informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere iniziative per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati:

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune.
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

#### ART. 9 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

#### ART.10 - RICHIAMI LEGGE 231/01

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org). I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

*Domenico Caputo*  
*R. Caputo*

**GLOSSARIO**

I termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a. "Accordo Quadro": l'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data \_\_\_\_\_ al sensi dell'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, volto a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni;
- b. "Allegato Tecnico": strumento attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ANCI e Comieco in data \_\_\_\_\_, relativo agli imballaggi celluloseici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- c. "Comieco": Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base celluloseica istituito al sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come abrogato e sostituito dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni;
- d. "Convenzione": contratto attraverso il quale Comieco e Convenzionato disciplinano le modalità di applicazione dell'Allegato Tecnico. Formano parte integrante della convenzione la "Convenzione Locale" con gli allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda Convenzione" e le "Condizioni Generali";
- e. "Convenzione IN": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione;
- f. "Convenzione OUT": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato;
- g. "Convenzionati": i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità o società d'ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
- h. "Delega": l'atto con il quale il gestore del servizio è autorizzato, alla stipula della Convenzione con Comieco così come previsto dall'art. XX dell'Accordo Quadro;
- i. "Gestori": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di Imballaggio e f.m.s;
- j. "Bacino": l'area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia;
- k. "Piattaforme": il luogo individuato al sensi dell'art. 3 dell'Allegato Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1, per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti celluloseici, così come dettagliatamente indicati nella "Scheda convenzione";
- l. "Ambito di raccolta": è l'ambito all'interno del quale individuare la piattaforma e comprende il territorio del comune o dei comuni previsti in convenzione esteso al fine del conferimento ad un raggio di 30 km dal confine del comune o dei comuni. Il raggio è ridotto a 20 km dal confine comunale nel caso di città metropolitane e può essere aumentato nel caso in cui non fosse presente alcuna o solo una piattaforma;

Direttore Generale  
Comieco

- m. "destinatario per il riciclo individuato da Comieco": i soggetti che Comieco incarica del riciclo della raccolta proveniente dalle convenzioni locali;
- n. "Raccolta differenziata congiunta": la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica similare) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico; e identificata dal codice CER 200101;
- o. "Raccolta differenziata selettiva": la raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- p. "Raccolta selettiva comunale": la raccolta di prossimità, compresa quella effettuata presso i centri di raccolta, con esclusione di quella effettuata con attrezzatura di grande capacità, di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- q. "Frazioni merceologiche similari (f.m.s.)": i materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
- r. "Frazioni estranee": i rifiuti non cellulosici. Non s'intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell'imballaggio all'origine;
- s. "Riciclaggio" o "Riciclo": le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 152/2006;
- t. "Rifiuti di imballaggio": ogni imballaggio come definito ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- u. "Rifiuti urbani": i rifiuti quali previsti all'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- v. "Smaltimento": le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. g), D.Lgs. 152/2006;
- w. "Materia prima secondaria": le sostanze o materie come definite dall'art. 183, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006.

Dynerio Caputo  
RCS

## ALLEGATO 1 PIATTAFORME

### Requisiti:

- Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 (da disciplinare periodo di rinnovo);
- Dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi);
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle presse è ridotto a 50 per le piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese;
- Certificazione ISO 9001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione da trattare;
- Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione Comleco;
- Dichiarazione dell'utilizzo di una procedura adeguata per garantire la conformità delle mps alla normativa vigente;
- Connessione Internet e utilizzo di software per la trasmissione a Comleco dei dati entro il quinto giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da Comieco

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento delle attività di analisi merceologiche, le piattaforme operanti nei circuiti convenzionali devono garantire il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) area dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), al coperto, non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;

Dyner & Capri  
Kdy

**1. AUDIT SUL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI**

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo Anai-Conai, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosica non in convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti del Convenzionato, delle piattaforme e dei destinatari per il riciclo individuali da Comieco, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, nel caso in cui queste siano imputabili al Convenzionato e che non siano state chiuse, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato stesso, con riferimento al bacini oggetto di audit.

**2. STANDARD QUALITATIVI DELLA RACCOLTA**

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che al fine del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore.

Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto	note
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100% (*)	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - selettiva	f.e. + f.m.s. > 10%		La piattaforma deve respingere il carico. In caso di f.e. > 15%.
4° fascia (CAT. A)	f.e. < 1,5%	35%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. B)	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. C)	4% < f.e. ≤ 10%	15%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. D)	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)

Note: (\*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%  
 (\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Tabella 2 - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto (*)	note
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**). La piattaforma deve respingere il carico. In caso di f.e. > 15%.

Note: (\*) il corrispettivo si applica alla quota di imballaggio presente nella raccolta congiunta, come definito da Allegato Tecnico. La riduzione di corrispettivo prevista per le Fasce 2, 3, 4 si applica anche al corrispettivo relativo alla f.m.s. definito da Allegato Tecnico.  
 (\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 3, fatte salve eventuali future modifiche derivanti dall'emanazione di norme nazionali o comunitarie.

Tabella 3 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosa

Classificazione Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulosco	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulosco	Imballaggio in policopoliato	Altro rifiuto pesato
anime cartone (esclusi supporti tecnici industriali)				x		x se contaminato
espositori in cartone				x		x se contaminato
tabelloni	x					x se contaminato
Policopoliati non a prevalenza carta						x
Policopoliati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
carta salumero				x		x se contaminato
sacchetti epesa				x		x se contaminato
pacchetti sigarette			x			x se contaminato
contenitori pacchetti sigarette			x se scatola	x se carta da imballo		x se contaminato
bicchieri carta				x		x se contaminato
vassoi cartoncino			x			x se contaminato
interfaldia (es. materiale cellulosco sopra i bancali)			x			x se contaminato
scatole pizza		x				x se contaminato
contenitori altri cibi da asporto			x			x se contaminato
sacchi per il cemento				x		x se contaminato
Carta chimica (es: scontrini e ricevute, carta carbono)						x
Supporto tecnico (es: etichetta di supporto di etichette a prevalenza film plastico)						x
Carta da parati						x
Raccoglitori o faldoni vuoti in materiale cellulosco	x					x se con parte metallica o contenitori cartellini in plastica
Biglietti lotteria (es: Superenalotto, gratta e vinci)	x					
Buste per lettera	x					
Carta fotografica						x
Carta forno						x

*Domenico Caputo*  
*Red*

#### Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale celluloso e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulostici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulostici;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

In caso di utilizzo di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.) per la raccolta, il convenzionato è obbligato a darne comunicazione a Comieco e la convenzione prevederà la misurazione della quantità di raccolta sul materiale conferito al destinatario per il riciclo (nel seguito "Convenzione OUT"). Inoltre, in questo caso il Convenzionato è vincolato all'asporto delle attrezzature sopraccitate prima del conferimento al destinatario per il riciclo.

Qualora il convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale celluloso per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i convenzionati o i produttori di sacchi e scatole in materiale celluloso per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei maggiori costi di eliminazione del sacco.

In assenza di comunicazione, la presenza di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo come attrezzatura per la raccolta, rilevata in sede di analisi qualitative in ingresso in piattaforma (il campione selezionato per l'analisi deve contenere in peso almeno il 50% tra attrezzatura e materiale ivi contenuto), comporta la seguente classificazione d'ufficio:

- 4° fascia per la raccolta congiunta;
- 4° fascia (CAT. D) per la raccolta selettiva;

e il successivo passaggio di convenzione a Convenzione OUT. La classificazione d'ufficio rimarrà valida fino alla modifica della convenzione a Convenzione OUT (primo giorno del mese di decorrenza).

### **3. RIDUZIONE DEI PESI DELLA RACCOLTA PER CARICHI BAGNATI**

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 4 – Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

SISTEMA DI RACCOLTA	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

#### **3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia**

Nel caso di convenzioni con misurazione della quantità di raccolta basata sul materiale conferito in piattaforma (nel seguito "Convenzione IN"), relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 4, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento del corrispettivo da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 4 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

#### **3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia**

Nel caso di Convenzioni IN, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saluro d'acqua, è possibile la respinta del carico ovvero la riduzione del peso accettato da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

#### **3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme**

Nel caso di Convenzioni OUT, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il convenzionato ed il destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

*D. Spina - Cap...*  
*R. Rossi*

#### 4. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA IN INGRESSO IN PIATTAFORMA

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale).

I Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

##### 4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferta a monte della piattaforma destinataria del conferimento, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti temporaneamente non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

##### 4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Nel caso di convenzioni OUT, non è prevista una pianificazione preliminare delle analisi in quanto il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile). Gli eventuali conferimenti sono gestiti come da successivo capitolo specifico.

Nel caso di convenzioni IN, Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 6). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 6, colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. In assenza di conferimenti, in contrasto con quanto previsto dal calendario dei conferimenti di cui nel seguito del testo, è sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 6 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino (l'anno) <i>Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate al Consorzio</i>	RACCOLTA SELETTIVA / IMBALLAGGI PREVIA SEPARAZIONE P.M.S.			RACCOLTA CONGIUNTA		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna includere le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna includere le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	8	12	trimestrale	8	12
11.000 - 15.000	trimestrale	6	9	trimestrale	6	9
8.000 - 11.000	semestrale	4	7	semestrale	4	7
3.000 - 8.000	semestrale	2	6	semestrale	2	6
< 3.000 (fino al 80% del gestito)	semestrale	1	3	semestrale	1	3
< 3.000 (sotto al 80% del gestito)	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.6)	1	3	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.6)	1	3

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata (del sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org)) messa a disposizione del Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti di fatto impedisce a Comieco di pianificare correttamente i controlli e pertanto potrà comportare da parte del Consorzio stesso la classificazione d'ufficio del materiale raccolto in 3° fascia qualitativa (come da Tabelle 1 e 2), ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare comunque le analisi qualitative sulla raccolta stessa. In caso di tale classificazione d'ufficio, il caricamento del calendario da parte del Convenzionato comporterà il ripristino della fascia qualitativa attiva prima del provvedimento d'ufficio, a partire dal trimestre entro il quale è avvenuto il corretto caricamento del calendario.

Nel caso di convenzioni con bacini le cui previsioni di raccolta sono maggiori di 6000 t / anno (per tipologia di raccolta e bacino) e se sono presenti differenti sistemi di raccolta (es: raccolta stradale, porta a porta, ecc.), nel caso in cui il Convenzionato indicherà nel calendario conferimenti la distinzione delle informazioni per singolo sistema di raccolta (per piattaforma e bacino: numero medio di conferimenti, giorni e fasce orarie di conferimento), Comieco effettuerà le analisi merceologiche di cui alla Tabella 6 ripartendole in funzione dei diversi sistemi di raccolta dichiarati. I risultati delle analisi così condotte sono utilizzati per la determinazione della fascia qualitativa a livello di bacino. Resta inteso che tale modalità di analisi è applicabile solo nel caso in cui il sistema di raccolta sia deducibile in modo univoco dal FIR (o documento equivalente) in sede di campionamento.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua (dal lunedì precedente la domenica di Pasqua al lunedì di Pasquetta), nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita richiesta che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

#### 4.3 Modalità operative

##### 4.3.1 Individuazione del carico

Senza alcuna comunicazione preliminare al convenzionato, il carico in ingresso in piattaforma, oggetto di verifica, è individuato dagli ispettori incaricati sulla base del formulario o del documento di trasporto, previa informazione all'autista del mezzo prima dello scarico del materiale, ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi. In sede di individuazione del carico potrà essere richiesta al Convenzionato o alla piattaforma opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

##### 4.3.2 Prelievo del campione

Scelto il carico oggetto di verifica, gli ispettori incaricati effettuano il campione che per essere rappresentativo si assume non sia inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. È accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 200 Kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quarantura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

##### 4.3.3 Segregazione del campione

Una volta prelevato, gli ispettori incaricati isolano il campione in modo tale da identificarlo in maniera univoca, confinandolo e delimitandolo in modo da prevenire qualunque manipolazione.

##### 4.3.4 Avviso al Convenzionato

Successivamente alla segregazione del campione, il Convenzionato è reso informato sul fatto che è presente in piattaforma del proprio materiale in attesa di essere verificato. In particolare, Comieco o gli ispettori incaricati stabiliranno e comunicheranno per e-mail al referente del Convenzionato (come definito nel successivo capitolo Comunicazioni) la data e l'ora prevista per l'effettuazione delle analisi, che potranno essere programmate non prima di 48 ore successivamente alla comunicazione di cui sopra. In caso di esplicita autorizzazione da parte del Convenzionato, le analisi potranno essere realizzate anche prima delle 48 ore previste.

##### 4.3.5 Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (Imballaggi in cartone ondulato); C) Imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulotico; E) Imballaggio in pollaccoppiato (es: Tetra Pak); F) altro rifiuto. I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento, compilabile dagli ispettori incaricati in forma cartacea oppure in forma digitale.

#### 4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1 e 2 il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi. I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

##### 4.4.1 Comunicazione dei risultati

I risultati delle singole analisi realizzate, i report delle analisi e la conseguente classificazione del materiale sono resi disponibili entro 10 giorni lavorativi al convenzionato tramite l'utilizzo dell'area web riservata ([www.comieco.org](http://www.comieco.org)), messa a disposizione dal Consorzio. Per i casi di risultati "fuori specifica", entro 10 giorni lavorativi Comieco invierà specifica comunicazione al Convenzionato tramite PEC, agli indirizzi e-mail di riferimento, secondo le regole definite dal successivo capitolo 8 "Comunicazioni". Le medesime informazioni sono rese disponibili entro 10 giorni lavorativi alle piattaforme e ai destinatari per il riciclo individuati da Comieco interessati dal flusso di materiale analizzato, tramite e-mail o tramite le specifiche aree web riservate ([www.comieco.org](http://www.comieco.org)).

#### 4.5 Analisi integrative e aggiuntive

##### 4.5.1 Analisi integrative richieste dal Convenzionato

Il Convenzionato, a seguito di una classificazione in diversa fascia del proprio materiale, entro il trimestre o entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica (questa seconda possibilità da prevedersi nel caso in cui la comunicazione di fuori specifica pervenisse a meno di 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre), potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 5, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro il trimestre o entro 1 mese dalla richiesta se la richiesta stessa fosse effettuata dopo il primo giorno dell'ultimo mese del trimestre. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per

la determinazione del risultato definitivo del trimestre, anche se condotte nel trimestre successivo. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli Ispettori al Convenzionato in merito all'avvenuto campionamento secondo quanto stabilito nella sezione "4.3.4 – Avviso al convenzionato". Comieco non accetterà la richiesta di analisi integrative in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata ([www.comieco.org](http://www.comieco.org)).

Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2016, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. La comunicazione dei risultati delle analisi integrative seguono le medesime modalità previste alla precedente sezione 4.4.1.

#### 4.5.2 Analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato

Entro il primo mese del trimestre, il Convenzionato per il quale non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale; ultima riga della Tabella 5) potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi a proprie spese. La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti). Comieco non accetterà la richiesta di analisi aggiuntive in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata ([www.comieco.org](http://www.comieco.org)).

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi aggiuntive effettuate al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2016, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

#### 4.5.3 Analisi aggiuntive richieste dalla Piattaforma

Entro il primo mese del trimestre, la Piattaforma potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi per i Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale; ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti). A seguito di effettuazione della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato e per la Piattaforma di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

Le analisi aggiuntive saranno fatturate da Comieco ai richiedenti al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2016, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018.

#### 4.5.4 Analisi aggiuntive previste da Comieco

Comieco ha la facoltà effettuare una campagna aggiuntiva di analisi per i Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale; ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai precedenti punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

#### 4.6 Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 3° fascia con riferimento alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabella 1 e 2, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o tramite l'area web riservata ([www.comieco.org](http://www.comieco.org)) con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione del corrispettivo.

A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio.

I relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 180,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2016, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

*[Signature]* *[Signature]*

**4.7 Analisi conoscitivo supplementari**

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuali da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

**5. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA DEL MATERIALE SELEZIONATO**

**5.1 Responsabilità e verifiche sulla qualità del materiale selezionato**

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile).

Nel caso in cui il materiale ritirato risultasse difforme dallo standard richiesto ovvero in presenza di materiale contenuto in attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.), il destinatario può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (di norma respinta del carico). Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o del requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato. Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

**5.1.1 Effettuazione delle analisi**

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati. È responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

**5.1.2 Selezione del campione**

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato. Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

**5.1.3 Comunicazione dei risultati delle analisi**

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

**5.1.4 Gestione dei risultati di analisi**

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. Nel caso in cui da tale risultato finale risulti che il materiale sia fuori standard il Convenzionato deve farsi carico del ritiro di tutto il materiale consegnato oggetto di contestazione, allo scopo di rilavorarlo e renderlo a specifica.

**5.1.5 Costi per le analisi**

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018. I costi delle analisi da riconoscere a Comieco, saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale a standard, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

Tabella 6 – Spese di trasferta

Distanza	Importo forfettario (IVA esclusa) riconosciuto dal destinatario del macero al Convenzionato a compensazione delle spese di trasferta, in caso di analisi con risultati a specifica
< 100 Km	100 Euro
100 Km – 300 Km	200 Euro
300 Km – 600 Km	450 Euro
> 600 Km	600 Euro

*Nota: il Convenzionato ha il diritto di richiedere il riconoscimento degli importi indicati nella presente tabella esclusivamente nel caso in cui il proprio personale, ovvero suo delegato, avesse sostenuto la trasferta per eseguire le analisi sul materiale oggetto di contestazione. Gli importi riportati in tabella si intendono forfettari ovvero indipendenti dal numero di referenti del Convenzionato che hanno presentato alle analisi.*

*Red* *D. J. o G. p.*